



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 luglio 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0125 (NLE)**

**10485/1/19
REV 1**

**AVIATION 127
RELEX 636
USA 47**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
e all'applicazione provvisoria dell'accordo relativo
ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili
con equipaggio tra l'Unione europea,
gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia per un accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio ("accordo"). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo l'8 marzo 2019.
- (2) È opportuno firmare l'accordo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia, e della dichiarazione congiunta che ne costituisce parte integrante, con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione, unitamente al memorandum di consultazioni⁺.

Articolo 2

L'accordo è firmato in inglese. Ai sensi del diritto dell'Unione, l'accordo è altresì redatto dall'Unione in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tali versioni linguistiche aggiuntive dovrebbero essere autenticate mediante scambio di note diplomatiche tra le parti. Tutte le versioni autenticate sono di pari valore.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

⁺ Delegazioni: cfr. documenti ST 10584/19 e ST 11100/19.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma¹ in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio
Il presidente

¹ La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.